

Newsletter n. 11 del 4 Maggio 2019

1. CAMERE DI COMMERCIO - Ridefiniti i servizi forniti sul territorio nazionale

Il 30 aprile 2019, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il **decreto 7 marzo 2019**, recante la **ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale**, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018.

In particolare, l'art. 10 (rubricato "*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*"), al comma 1, lett. c) della **legge 7 agosto 2015, n. 124** (recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), ha previsto la "*ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la **funzione di promozione del territorio e dell'economia locale**, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, **eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche**, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati*".

Ricordiamo che con il citato **decreto 16 febbraio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, sono state:

- a) **ridefinite le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio nel numero di 60** (artt. da 1 a 4);
- b) **razionalizzate le sedi delle Camere di Commercio** e delle unioni regionali e dettate disposizioni in materia di unioni regionali (art. 5);
- c) **razionalizzate le aziende speciali** (art. 6);
- d) **dettate disposizioni per la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio** (art. 7).

Al comma 2 dell'art. 7 è stato, inoltre, disposto che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, dovrà ridefinire:

- a) i **servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale**, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993;
- b) **gli ambiti prioritari di intervento** con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2, in sede di prima attuazione del comma 4 lett. a-bis) dell'articolo 18 della medesima legge.

Nell'**Allegato al decreto del 7 marzo 2019** – in vigore dal 1° maggio 2019 - vengono individuati i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Tra i servizi relativi alle **funzioni amministrative ed economiche** troviamo: la gestione del Registro delle imprese; la gestione del SUAP e del fascicolo elettronico d'impresa; la gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; la gestione delle sanzioni amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; la tenuta del registro nazionale dei protesti; i servizi di composizione delle

controversie e delle situazioni di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di informazione, formazione e assistenza all'export; la gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi connessi all'agenda digitale; la tenuta dell'Albo gestori ambientali.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 1, le Camere di commercio **dovranno svolgere in modo prioritario**, con riferimento alle **funzioni promozionali**, le attività relative a:

- **iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;**
- **iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa;**
- **qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla riforma delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

2. START UP INNOVATIVE - Ridotti gli adempimenti pubblicitari - Abrogati due adempimenti semestrali - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la **legge 11 febbraio 2019, n. 12**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"**.

Tra le novità introdotte ricordiamo le semplificazioni degli obblighi informativi a carico delle **Start-up innovative e Incubatori certificati** e delle **PMI innovative**, introdotte dall'art. 3, commi 1-sexies e 1-septies.

1a) In particolare, il **comma 1-sexies** dell'articolo 3, apportando modifiche all'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto le seguenti novità:

- con l'**abrogazione del comma 14** viene **eliminato l'obbligo**, per la Start-up innovativa e l'incubatore certificato, **di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella medesima sezione speciale** (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).

- con la **sostituzione del successivo comma 15**, viene consentito al rappresentante legale della Start-up innovativa o dell'incubatore certificato di **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi** non solo entro 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma **anche entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell'art. 2364 c.c.);

- con l'**inserimento del comma 17-bis** viene consentito alle Start-up innovative e agli Incubatori certificati di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica *startup.registroimprese.it*, in sede di iscrizione nella sezione speciale, **aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno** in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.

1b) Il **comma 1-septies** dello stesso articolo 3, novellando l'art. 4 del D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, relativo alle **PMI innovative**, ha dettato **disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies per le Start-up innovative**, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese. In particolare, con le modifiche in esame:

- **novellando il comma 6** dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come **entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (come previsto dal comma secondo dell'art. 2364 c.c.);

- con l'**inserimento del comma 6-bis** all'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente alla PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole **almeno una volta all'anno** in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.

In sostanza, **sono abrogati i due adempimenti semestrali** di attualizzazione delle notizie autocertificate per l'iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell'articolo 25 del D.L.

n. 179/2012 e pertanto **gli adempimenti informativi previsti per le Startup innovative, passano da tre a uno.**

A partire dal 2019, alle Startup innovative è richiesto di **aggiornare o confermare almeno una volta all'anno** in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.

2) In merito a queste nuove disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019**, con la quale fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria

Il Ministero mette in evidenza quanto previsto dalla nuova normativa, dove, in particolare:

a) risultano **abrogati i due adempimenti semestrali** di attualizzazione delle notizie autocertificate per l'iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell'articolo 25 del DL 179/2012;

b) viene risolta la questione relativa al deposito della attestazione di **conferma dei requisiti essenziali**, previsti dai commi 2 (per le Startup) e 5 (per gli Incubatori) dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, nonché dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015 (per le PMI innovative) - peraltro già affrontata dal Ministero nella Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 - ribadendo che, nel caso di società che ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le Startup ed Incubatori) e 6 (per le PMI) è **portato a sette mesi**. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza col dettato normativo relativo alle società che convocano (ordinariamente) l'assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

c) viene consentito **l'inserimento delle informazioni** previste dai commi 12 e 13 (che consentono l'iscrizione della società in sezione speciale), **e il loro aggiornamento, direttamente nella piattaforma startup.registroimprese.it.**

Questo nuovo adempimento – sottolinea il Ministero - appare non solo una **semplificazione amministrativa** (si riduce sicuramente un adempimento semestrale e, ove non vi siano mutazioni, si chiede solo di confermare lo stato risultante dall'iscrizione delle notizie precedentemente comunicate), ma soprattutto **consente una pubblicità effettiva erga omnes** che travalica l'efficacia della pubblicità legale tipica dell'iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative.

Per questo il Ministero sottolinea l'importanza che le imprese iscritte si adoperino ad aggiornare le notizie indicate **"almeno una volta l'anno"**, come prevede la nuova norma.

La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della **dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti** previsti, e quindi la perdita dello status speciale di Startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

Alla presente circolare è allegato il **modello di dichiarazione del possesso dei requisiti** di impresa Startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull'ultima pagina dello stesso.

Il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo – ricorda il Ministero – rappresenta la *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it*, la Startup dovrà predisporre l'adempimento per il Registro delle Imprese.

L'aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato con il **modello S2**, in cui si deve indicare, nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE", con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

3. PUBBLICATO IL D.L. N. 34/2019 - In vigore il "Decreto crescita"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il **Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34**, recante **"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"**.

Il decreto, **in vigore dal 1° maggio 2019**, introduce numerose novità fiscali per:

- la crescita economica
- il rilancio degli investimenti privati
- la tutela del made in Italy.

Tra le misure più importanti citiamo:

- la reintroduzione del “super ammortamento” per il 2019,
- l’innalzamento della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali,
- il potenziamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori, docenti e ricercatori che rientrano in Italia.

Vengono inoltre introdotte alcune misure di favore per il settore delle costruzioni, finalizzate ad agevolare il trasferimento degli immobili ai fini della valorizzazione edilizia.

Viene potenziato anche il sisma bonus e, infine, è prevista la possibilità di optare per uno sconto da parte dell’impresa che esegue i lavori in luogo della cessione del credito.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4. METROLOGIA LEGALE - Nuove disposizioni dal D.L. n. 34/2019 - Proroga del periodo transitorio al 30 giugno 2020

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il **Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34**, recante **“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”**.

Il decreto-legge – in vigore dal 1° maggio 2019 – all’art. 42 **dispone la riapertura del periodo transitorio** di cui all’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso. In particolare, il richiamato art. 42, al comma 1, dispone che tale periodo transitorio **“è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del D.M. n. 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”**.

Pertanto, tutti gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del citato D.M. n. 93/2017, che alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento, **possono riprendere, a decorrere dal 1° maggio 2019, lo svolgimento delle attività di verifica periodica interrotte in tale data**, senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al citato D.M. 93/2017.

Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi **entro il termine del 30 settembre 2019**, dimostrando l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accredimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. SOCIETA’ COOPERATIVE - Fissata la misura del contributo di vigilanza dovuto per il biennio 2019-2020

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, il **Decreto 17 febbraio 2019**, recante **“Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020”**.

Con tale decreto è stata fissata la misura del **contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso** per le spese relative all’attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2019-2020.

Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura Indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- **Codice 3010:** contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
- **Codice 3011:** maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento;
- **Codice 3014:** sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative.

L'**ammontare del contributo** deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal **bilancio al 31 dicembre 2018** ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.

Il **termine per il versamento del contributo** e' fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, e precisamente **entro il 23 luglio 2019** (art. 9).

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le **modalità di accertamento e di riscossione dei contributi** in questione (art. 8).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale delle cooperative clicca qui.](#)

6. SOCIETA' COOPERATIVE - Il calcolo della mutualità prevalente - Documento congiunto realizzato da CNDCEC e da Alleanza Cooperative italiane

Con un comunicato stampa del 24 aprile 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto di aver pubblicato il documento dal titolo "**Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015**", redatto in collaborazione con l'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il documento - dedicato alle conseguenze apportate dal D.Lgs n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari - si propone di **individuare le peculiarità e le criticità relative al calcolo della prevalenza derivanti**, in particolare, dall'eliminazione dell'area straordinaria (c.d. aggregato "E", ove erano imputati "proventi e oneri straordinari"), nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l'applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.

Come noto, a decorrere **dal 1° gennaio 2004**, con la "revisionata" formulazione degli articoli 2512, 2513 e 2514, il legislatore ha introdotto nel Codice civile gli elementi per l'individuazione – rispetto all'unico "genere cooperativo" definito dall'articolo 2511 – di **due "specie" di società cooperativa:**

- le **cooperative a mutualità prevalente;**
- le **cooperative non a mutualità prevalente.**

L'acquisizione dello "*status*" di cooperativa a mutualità prevalente è legata alla compresenza, in capo alla cooperativa, sia del **requisito oggettivo** (di cui agli articoli. 2512 e 2513 c.c.), sia del **requisito statutario** (di cui all'articolo 2514 c.c.).

Il cosiddetto "**parametro oggettivo**" deve avvenire attraverso la misurazione del rapporto (ricavabile dai dati del bilancio d'esercizio) fra lo scambio mutualistico realizzato con i soci ed il complessivo ammontare dello scambio con soci e non soci.

Le indicazioni in tal senso vengono fornite dagli **articoli 2512 e 2513 c.c.**

Con l'**articolo 2512** vengono declinati i **principi** per il calcolo del requisito "oggettivo" di prevalenza, mentre con l'**articolo 2513** vengono fornite **indicazioni operative** per procedere all'effettiva quantificazione con riferimento ai dati contabili di Bilancio.

A decorrere dall'esercizio 2016, il **D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139** (recante "*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*"), modificativo dei criteri di redazione dei bilanci societari, ha disposto l'**eliminazione dell'aggregato "E"**, dove, fino al 31 dicembre 2015, dovevano essere allocati i proventi e gli oneri straordinari.

Tale soppressione – si legge nel documento - potrebbe avere impatti sul calcolo della percentuale di prevalenza. Infatti, alcuni componenti reddituali che, nei bilanci antecedenti al 2016, venivano classificati nelle voci "E20" e/o "E21" di Conto Economico, potrebbero, con la nuova impostazione contabile, essere classificati in voci rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di prevalenza ("A1" – "B6" – "B7" – "B9"), ovvero, in caso di errori contabili o cambiamento di principi contabili, potrebbero essere rilevati in una voce di Patrimonio Netto (tipicamente, in una **specifica riserva** ovvero nella voce "utili/perdite portati a nuovo" – cfr. OIC 28).

Il presente documento si propone di **individuare le peculiarità e/o le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza**, derivanti dall'eliminazione dell'area straordinaria, nonché da altri nuovi criteri

di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l'applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato (cfr. OIC 15 – OIC 19 – OIC 20).

Tra le soluzioni proposte si segnala in primo luogo l'adozione di un **principio di pura "derivazione"** dallo schema di Conto Economico riformato (in luogo di un criterio di "continuità" rispetto alle modalità di calcolo che venivano seguite antecedentemente alle modifiche).

Inoltre, il documento precisa che deve essere osservata anche la regola della c.d. "**omogeneità mutualistica**", secondo la quale dovranno in ogni caso essere escluse le voci di componenti non attinenti allo scambio mutualistico.

Tale deroga discende dall'applicazione del principio cardine sancito dal Codice civile per il quale la società cooperativa, a differenza delle società lucrative, persegue lo scopo mutualistico.

LINK:

[Per accedere al sito del CNDCEC e scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7. CODICE PREVENZIONE INCENDI - Pubblicato il decreto con le nuove modifiche in vigore dal 21 ottobre 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019. Il **Decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 2019**, recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il decreto, che **entrerà in vigore il 21 ottobre 2019** (180 dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), apporta importanti **modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015** recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Codice di prevenzione incendi).

Le modifiche introdotte prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco".

Due le principali novità introdotte dal nuovo decreto:

- 1) l'**ampliamento del campo di applicazione**, mediante l'inserimento di alcune nuove attività nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011);
- 2) l'**obbligatorietà dell'utilizzo del Codice** per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il **campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 viene ampliato** con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011).

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale.

Saranno per ora escluse da tale obbligo le Regole Tecniche Verticali (RTV) attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarda, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.

Soggetti all'obbligo anche **gli alberghi** (tranne le strutture turistico ricettive all'aria aperta e i rifugi alpini), le **scuole** (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

Il Codice di prevenzione incendi diventa **obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l'ampliamento** delle attività esistenti.

Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità:

- 1) realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi, oppure
- 2) applicare il Codice all'intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.

Alle attività a cui vengono applicate le norme tecniche **non si applicano** alcune disposizioni più specifiche come il **Decreto 31 marzo 2003** (*Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione*) e il **Decreto 15 marzo 2005** (*Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo*).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. VINI - Dettata la nuova disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici - Fissati i nuovi criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti - Disciplinata l'attività delle commissioni di degustazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, il **decreto interministeriale** (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Ministero dell'economia e delle finanze) **12 marzo 2019**, recante "**Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello**".

Il decreto, secondo quanto è stabilito al comma 1 dell'art. 22, è entrato **in vigore il 1° aprile 2019**, nonostante sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 3 maggio 2019.

Dalla stessa data è stato abrogato il decreto 11 novembre 2011.

Il decreto è stato emanata in attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**", riguardanti, rispettivamente: l'esecuzione degli esami analitici e organolettici per i vini DOP e IGP; i costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione; le procedure per il prelievamento dei campioni da destinare all'esame organolettico, l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico, l'esecuzione dell'esame organolettico e il pagamento dell'esame.

All'articolo 8 vengono fissati i **criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti tenuti presso le Regioni**.

Nel successivo articolo 9 vengono fissati i criteri e le procedure relative all'attività delle **Commissioni di degustazione**.

Contro il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è possibile proporre **ricorso alla Commissione di appello per i vini DO**, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV (artt. 11-15).

I **costi** per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite.

L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero delle politiche agricole, contestualmente al piano dei controlli (art. 16).

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole dovrà effettuare la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare le misure atte a migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere (art. 20, comma 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. CLASS ACTION - Pubblicata La nuova legge che entrerà in vigore fra un anno

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, la **Legge 12 aprile 2019, n. 31**, recante "**Disposizioni in materia di azione di classe**" (c.d. class action).

Dopo aver messo in evidenza le criticità dei meccanismi di tutela collettiva fino a questo momento sperimentati nel nostro ordinamento, si traccia un quadro sintetico delle caratteristiche più significative della nuova azione di classe, non più limitata all'ambito consumeristico.

Allorquando, all'inizio del 2010, l'azione di classe aveva fatto il suo effettivo debutto nell'ordinamento italiano, grandi erano gli entusiasmi e le speranze che l'accompagnavano. Ma nello stesso frangente non mancava chi preconizzava un futuro irto di difficoltà per il primo congegno processuale che consentiva di vagliare in forma aggregata le pretese risarcitorie o restitutorie vantate da una pluralità di soggetti (purché ciascuno rivestisse i panni del consumatore) nei confronti di un'impresa.

L'esperienza maturata nel corso degli anni seguenti ha dato ragione alle voci più scettiche. E a ben poco sono serviti i correttivi apportati nel 2012 con il **c.d. decreto liberalizzazioni**. I tentativi di innescare la tutela collettiva risarcitoria si sono per lo più infranti contro ostacoli procedurali di vario genere o, comunque, hanno prodotto risultati di gran lunga al di sotto delle aspettative.

Malgrado qualche segnale di risveglio, testimoniato in particolare dalla pronuncia resa della **Corte d'Appello di Milano il 25 agosto 2017** nel caso Trenord, che ha offerto un ristoro a circa tremila vittime

dei disservizi nel trasporto ferroviario su alcune tratte lombarde, il bilancio dell'istituto è indubbiamente deficitario. A fronte di molteplici carenze, denunciate con forza da numerosi osservatori, già nella scorsa legislatura si era lavorato per il varo di una riforma radicale delle azioni collettive, estesa anche a quelle inibitorie: un disegno di legge d'iniziativa di alcuni deputati aveva così ottenuto l'assenso della Camera nel 2015, ma il relativo iter non era giunto a compimento. Nell'attuale legislatura si è ripartiti dal punto dove il percorso si era interrotto: un testo che ricalca per grandi linee il progetto precedente è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento. Il sì definitivo è arrivato dal Senato, che si è espresso in tal senso a larghissima maggioranza il 3 aprile 2019.

Per la concreta esperibilità dei nuovi rimedi occorrerà però attendere **un anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale**, momento che coinciderà con l'entrata in vigore della disciplina. Un differimento così lungo trova giustificazione, per un verso, nell'esigenza di emanare la normativa di attuazione concernente l'elenco delle associazioni e organizzazioni abilitate a innescare le azioni collettive e, per altro verso, nella necessità di adeguamenti tecnici funzionali all'efficace gestione delle procedure. Inoltre, dal momento che la riforma investe le sole condotte illecite poste in essere successivamente al giorno della sua entrata in vigore, non sarà certo repentino il declino dei meccanismi che si intendono superare: per il loro tramite, infatti, dovranno ancora passare le reazioni di matrice collettiva alle condotte lesive poste in essere prima di tale data.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA - STOP alle deleghe tramite PEC a partire dal 31 maggio - Il servizio consultazione e acquisizione slittato al 31 maggio

1) A decorrere **dal 31 maggio 2019** è soppressa la modalità di presentazione dei moduli per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica di cui al punto 4.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.

Così stabilisce il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 96618/2019, pubblicato il 17 aprile 2019.**

Sta così per terminare la fase di sperimentazione durante la quale è concesso inviare le deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica tramite posta elettronica certificata (PEC): dal prossimo 31 maggio questa procedura non sarà più utilizzabile.

Si ricorda che il punto 4.8 del Provvedimento del 5 novembre 2018, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, dà la possibilità ai soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega (articolo 63, D.P.R. n. 600/1973) di trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee (dati che si devono acquisire e conservare, in originale, ai fini degli opportuni controlli da parte dell'Agenzia).

Questo fino al 30 maggio 2019, poi le modalità di presentazione del modulo delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica saranno:

- **quella diretta o tramite l'intermediario allo sportello**, con attivazione entro 5 giorni lavorativi;
- **quella tramite Fisconline o Entratel**, direttamente dal delegante, con efficacia immediata;
- **la telematica**, massiva o puntuale, tramite l'intermediario, con attivazione delle deleghe entro due giorni dalla ricezione della comunicazione telematica massiva o puntuale da parte dell'Agenzia.

2) Segnaliamo, inoltre, che è stato **integrato il Sistema di Interscambio con le nuove funzioni utili per la gestione delle fatture elettroniche emesse in relazione ad appalti pubblici**, ai sensi della direttiva 2014/55/UE (attuata con D.Lgs. n. 148/2018).

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuati dall'art. 1 di tale decreto (escluse, dunque, le amministrazioni sub-centrali), sono obbligati a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse anche in formati diversi da quello nazionale ("Fattura PA"), qualora conformi allo standard europeo di fattura elettronica e relative all'esecuzione di contratti pubblici di appalto.

Ed è disponibile un **nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli enti non commerciali** (es. Onlus ecc.) e **condomini** - non in possesso di partita IVA - che consente di visualizzare le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

3) Con il **Provvedimento del 24 aprile 2019, Prot. 107524**, l'Agenzia delle Entrate ha disposto **la proroga al 31 maggio 2019** dell'attivazione del servizio di **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici. I contribuenti che intendessero quindi aderire al servizio,

disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", dovranno quindi aspettare fino a fine mese (la scadenza originaria era infatti prevista per il 3 maggio).

Al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, con il citato Provvedimento, inoltre, è stato **differito al 2 settembre 2019** il termine del periodo transitorio.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento 96618/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento 107524/2019 clicca qui.](#)

11. WHISTEBLOWING - Approvata dal Parlamento europeo la direttiva che garantisce protezione per chi denuncia illeciti sul posto di lavoro.

Sulla scia degli scandali relativi all'evasione fiscale e all'uso improprio dei dati personali, venuti alla luce negli ultimi anni grazie all'attività del *whistleblower*, il Parlamento europeo, il 16 aprile scorso, ha approvato (con 591 voti favorevoli, 29 contrari e 33 astensioni) **le nuove norme volte ad assicurare standard minimi di protezione a coloro che denunciano pubblicamente violazioni al diritto dell'UE.**

La disciplina si è resa necessaria alla luce delle risultanze di uno studio effettuato nel 2017 per conto della Commissione Europea, che ha dimostrato che la mancanza di tutela degli informatori ha comportato, nell'ambito degli **appalti pubblici**, quasi dieci miliardi di euro all'anno.

Finora, la tutela dei *whistleblower* non era armonizzata fra gli Stati membri e copriva solo alcuni settori. Con l'approvazione del Parlamento UE delle nuove misure di protezione, oltre a diventare più facile e sicura, l'attività di **segnalazione delle irregolarità da parte dei lavoratori** potrà riguardare un più ampio raggio di aree: frode fiscale, riciclaggio di denaro sporco, appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, protezione dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori e protezione dei dati.

In particolare, le **organizzazioni pubbliche e private** con più di 50 dipendenti dovranno predisporre dei canali interni al fine di permettere ai lavoratori di denunciare le attività illecite all'interno dell'organizzazione stessa.

Le **autorità nazionali**, invece, dovranno creare dei canali esterni, affinché i *whistleblower* che scelgono di denunciare, anche all'esterno, possano trovare completa protezione.

Dopo l'approvazione definitiva del testo del provvedimento da parte del Consiglio UE, gli Stati membri dovranno adeguare le normative nazionali entro due anni. Attualmente, infatti, sono solo 10 i Paesi (Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Regno Unito) che offrono tutele complete a tutti settori o categorie di lavoratori.

Gli Stati membri dovranno garantire al *whistleblower* l'accesso gratuito a informazioni e consulenze complete e indipendenti sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili, nonché all'assistenza legale nel corso del procedimento.

Il *whistleblower* non potrà essere sospeso, declassato e intimidito. Non dovrà trovarsi ad affrontare altre forme di ritorsione. Durante i procedimenti giudiziari, gli informatori potranno ricevere sostegno finanziario e psicologico.

Altre notizie in breve

1) L'Unione europea adegua le norme sul diritto d'autore all'era digitale.

Con un comunicato stampa del 15 aprile 2019, il Consiglio Europeo ha reso noto che l'UE sta adeguando le norme sul **diritto d'autore** all'era digitale.

In particolare il Consiglio ha adottato una direttiva che modernizza l'attuale normativa UE in materia di diritti d'autore al fine di aprire la via a un autentico **mercato unico digitale**.

Le nuove norme garantiscono una protezione adeguata degli autori e degli artisti, offrendo nel contempo nuove possibilità di accesso e di condivisione online di contenuti protetti dal diritto d'autore in tutta l'Unione europea.

A seguito della pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire le nuove norme nel loro diritto nazionale.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa del Consiglio Europeo clicca qui.](#)

2) Via libera alla nuova disciplina dell'apprendistato per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative. ANCE, AGCI, ANCPL-LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con l'**accordo del 4 aprile 2019**, hanno disciplinato, per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative, l'apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019.

Il numero complessivo di apprendisti che l'azienda può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Orario di lavoro, ferie e permessi nonché il trattamento economico e normativo durante la malattia, l'infortunio e la malattia professionale seguono le regole previste per gli altri lavoratori del settore.

LINK:

[Per consultare l'accordo del 4 aprile 2019 clicca qui.](#)

3) La Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2019 ha sancito l'intesa sul Decreto che, modificando disposizioni precedenti, ha stabilito **nuove norme relative ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**. Inizialmente l'adesione delle Regioni era stata condizionata all'accoglimento di un emendamento volto a prorogare ulteriormente il termine di presentazione delle domande di finanziamento, dal 30 giugno al 15 luglio.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) Da alcuni giorni è nata **AppEnasarco**, l'applicazione per smartphone che permette agli agenti, ai rappresentanti di commercio e ai consulenti finanziari non pensionati di consultare l'area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti che riguardano la Fondazione.

In qualsiasi momento sarà possibile verificare la propria posizione contributiva, il fondo FIRR, i mandati attivi, lo stato delle richieste, effettuare il calcolo previsionale della pensione, il download dei documenti e interagire con un Assistente Virtuale al quale porre specifici quesiti.

AppEnasarco è disponibile gratuitamente su **App Store** e **Google Play**. Provala!

LINK:

[Per accedere al sito dell'ENASARCO clicca qui.](#)

5) La tutela dell'ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato. Spetta allo Stato legiferare in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare la normativa in tema di VIA rappresenta, *“anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale”*.

Lo stabilisce la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 93 del 18 aprile 2019**, con la quale ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento recante la *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale”*, nella parte in cui ha modificato, tra gli altri, gli Allegati II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II-bis alla parte seconda del Codice dell'ambiente, modificando il riparto delle competenze tra Stato e Regioni e Province autonome in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 93/2019 clicca qui.](#)

6) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il **D.L. n. 32 del 18 aprile 2019** recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (c.d. “decreto **“sblocca cantieri”**”).

Il decreto nasce dall'esigenza di emanare delle disposizioni atte a **favorire la crescita economica** e a **dare impulso al sistema produttivo del Paese**, mediante l'adozione di misure volte alla **semplificazione** del quadro normativo e amministrativo connesso ai **pubblici affidamenti**, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, ma anche dalla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di **interventi edilizi in zone sismiche**, nell'ottica dello snellimento dei relativi *iter* tecnico-amministrativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) E' stata approvata dal Parlamento europeo - con 591 voti favorevoli, 29 contrari e 33 astensioni - la cosiddetta **“direttiva sul whistleblowing”**, la direttiva che garantisce chi denuncia illeciti sul posto di lavoro.

Le norme sulla tutela dei whistleblower, atte ad armonizzare la protezione di chi segnala corruzione nei vari Paesi dell'Unione, renderanno applicabili in tutti i settori le garanzie che in Italia sono riservate per lo più alla sfera pubblica.

Le nuove norme dovranno essere trasposte nell'arco dei prossimi due anni, previa adozione formale del provvedimento da parte del Consiglio dell'Ue.

Gli Stati membri dovranno garantire al whistleblower l'accesso gratuito a informazioni e consulenze complete e indipendenti sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili, nonché all'assistenza legale nel corso del procedimento.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, in pubblica consultazione, sul proprio sito istituzionale, il documento "**la Relazione di autovalutazione del collegio sindacale**". Il documento è destinato ai collegi sindacali della società (quotate o anche non quotate) che intendano procedere alla propria autovalutazione, secondo le indicazioni già fornite nella Norma Q.1.1. contenuta nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, pubblicate dal CNDCEC lo scorso anno.

Il documento è destinato ai collegi sindacali della società (quotate o anche non quotate) che intendano procedere alla propria autovalutazione, secondo le indicazioni già fornite nella Norma Q.1.1., circa la ricorrenza e la permanenza dei requisiti di idoneità dei componenti e circa la correttezza e l'efficacia del proprio funzionamento.

La consultazione scadrà il 6 maggio 2019, data entro la quale potranno essere fatti pervenire i commenti e le osservazioni all'indirizzo consultazione@commercialisti.it.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) Le **imprese dello spettacolo**, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione, sono sempre obbligate a **richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione**.

A ricordarlo è l'INPS, con il **messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019**, rispondendo ad alcune criticità emerse in ordine alla portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che hanno introdotto, dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all'istituto del certificato di agibilità.

La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all'articolo 6 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, **sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione** (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore).

In proposito, l'INPS evidenzia come, in coerenza con l'assetto della previgente regolamentazione, l'obbligo di richiedere il certificato in parola **gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici**, vale a dire il datore di lavoro/committente.

In proposito, l'INPS ricorda che, qualora il committente non coincida con l'impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1612/2019 clicca qui.](#)

10) La **Regione Lazio**, con la **L.R. 12 aprile 2019, n. 4** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale 16 aprile 2019, n. 31), ha approvato delle **disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali**.

Per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, la legge prevede che la piattaforma digitale adotti interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e che, con oneri a proprio carico, fornisca al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina su salute e sicurezza e provveda alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l'attività di servizio.

La piattaforma digitale, inoltre, deve attivare (senza oneri per il lavoratore) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.

LINK:

[Per scaricare il testo della L.R. n. 4/2019 clicca qui.](#)

11) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2019, la **delibera Autorità nazionale anticorruzione n. 312 del 10 aprile 2019** con la quale sono state disposte delle modifiche al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing)-

Sostituito l'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio avente ad oggetto l'archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità è stato sostituito.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 312/2019 clicca qui.](#)

12) Un comunicato apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 98 dello scorso 27 aprile informa che, sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), è stata pubblicata la **determinazione n. 97 del 4 aprile 2019**, tramite la quale sono state adottate le «**Linee guida dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (IPA)**».

Nel dettaglio, le Linee guida (che sono state emesse ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005 e della determinazione AgID n. 160/2018) definiscono le informazioni che costituiscono l'Indice dei domicili digitali della PA e dei gestori di pubblici servizi nonché le regole che dovranno essere seguite dagli Enti aventi il dovere di pubblicare i propri riferimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... LA VITA MEDIA DELLE IMPRESE ITALIANE E' DI DODICI ANNI !

Nelle Marche di solito arrivano ad età di liceo. Nel Lazio, invece, si fermano alla prima media.

In Italia hanno una vita media di 12 primavere e sono quelle meno giovani a garantire la fetta più importante dell'occupazione.

E' la fotografia delle imprese italiane scattata da **Unioncamere** sulla base dei dati del Registro delle imprese, presentata nel corso dell'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio italiane.

Dal lato dei settori produttivi, quanto a longevità **l'agricoltura** batte tutti: 16 anni tondi la durata delle imprese che operano in questo comparto, qualcosa in più della pur longeva **industria in senso stretto** (15,7 anni).

Più breve l'aspettativa di vita delle aziende di **costruzioni** (12,5 anni) e, soprattutto, di quelle dei **servizi** (11,8), al cui interno "pesa" la minor durata media delle attività turistiche (9,2 anni).

A fine 2018, **quasi 6 imprese su 10 risultano costituite prima del 2009**. Questo universo di aziende longeve concentra il 70,2% degli addetti del settore privato.

Poco più del 18% delle imprese oggi esistenti è nato invece tra il 2009 e il 2013 e raccoglie il 14,3% degli addetti. Circa una impresa su 4, infine, è stata costituita negli ultimi 5 anni e ha una quota di addetti pari al 15,4%.

La vita delle imprese è mediamente più lunga nel Nord Est (13,3 anni). A seguire, il Nord Ovest (12,4 anni), il Centro (12,1 anni) e il Mezzogiorno (11,7 anni).

Le più resilienti sono le aziende marchigiane (15 anni), seguite da quelle del Trentino Alto Adige (14,6 anni) e del Friuli Venezia Giulia (13,9 anni).

Turnover più accentuato invece nel Lazio e in Campania (in entrambi i casi la vita media è di 11,1 anni), e in Calabria (11,4).

Guardando alle forme giuridiche, l'analisi mostra che **l'impresa individuale** ha una vita media più bassa delle altre (11,4 anni). Nella media i valori delle **società di capitali** (12,4%), mentre cresce la durata per le **altre forme** (13,9 anni) e soprattutto per le **società di persone** (17,0 anni).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 15 AL 4 MAGGIO 2019)

1) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 12 marzo 2019: Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 14 marzo 2019: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 12 aprile 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019: Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 27 febbraio 2019: Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 12 marzo 2019: Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 15 AL 4 MAGGIO 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 83 del 25 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**Le persone che incontri
sono come le canzoni alla radio:
per alcune alzi il volume,
per altre cambi stazione.**